

**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI CY4GATE S.P.A.**



(Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. nella riunione del 27 maggio 2020 e successivamente modificato in data 29 novembre 2021)

INDICE

Articolo 1 <i>Premesse</i>	3
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	3
Articolo 3 <i>Identificazione delle parti correlate</i>	7
Articolo 4 <i>Comitato Parti Correlate</i>	7
Articolo 5. <i>Operazioni di minore rilevanza</i>	7
Articolo 6 <i>Presidi equivalenti</i>	9
Articolo 7 <i>Approvazione delibere-quadro</i>	9
Articolo 8. <i>Informativa in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza</i>	10
Articolo 9 <i>Informativa periodica</i>	11
Articolo 10 <i>Operazioni compiute per il tramite di società controllate</i>	11
Articolo 11 <i>Esclusioni</i>	12
Articolo 12 <i>Vigilanza sulla procedura</i>	13
Articolo 13 <i>Modifiche</i>	13

Articolo 1

Premesse

- 1.1. In conformità a quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A., in data 1 marzo 2012, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), la presente procedura (la "**Procedura**"), è stata adottata ai sensi dall'art. 2391-*bis* del codice civile, dell'art. 1 delle disposizioni in tema di parti correlate approvate da Borsa Italiana nel 2019 per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull'EGM ("**Disposizioni in tema di Parti Correlate**") e dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Parti Correlate**") e individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da CY4Gate S.p.A. ("**CY4Gate**" o la "**Società**"), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale.
- 1.2. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 27 maggio 2020 ed entrerà in vigore a partire dalla data di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (l'"**EGM**"), previo parere degli Amministratori Indipendenti.
- 1.3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM).
- 1.4. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) - in particolare con riferimento alle definizioni di "**Operazioni con Parti Correlate**", "**Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate**" e "**Parti Correlate**" (come *infra* definite) - si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della Procedura valgono le seguenti definizioni:

"**Amministratori Indipendenti**" indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (come *infra* definito) e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

“Amministratori non Correlati” indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

“Articolo” indica il rispettivo articolo presente nella Procedura.

“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllo” indica il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- i. il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- ii. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- iii. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- iv. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche” indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

“Interessi significativi” indica quegli interessi identificati con la Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 novembre 2010 (e nelle successive comunicazioni Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre Parti Correlate della Società *(i)* qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l’operazione è svolta e *(ii)* qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l’operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

“Operazione/i con Parti Correlate” o **“Operazione/i”** indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria, ove effettuate con una o più Parti Correlate, le seguenti operazioni: *(i)* fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale; *(ii)* gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili; *(iii)* le prestazioni di opere e servizi; *(iv)* la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie; e *(v)* ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

“Operazioni di Importo Esiguo” indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia, per singola operazione, inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00)

“Operazioni di Maggiore Rilevanza” indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come identificate sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.

“Operazioni di Minore Rilevanza” indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie” indica le che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

“Organo Delegato” indica l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, del codice civile.

“Paragrafo”: indica uno specifico paragrafo contenuto nell’Articolo presenta nella Procedura.

“Parti Correlate” indica i soggetti indicati all’Allegato I del Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente e, in particolare, chi:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: *(i)* controlla la Società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo; *(ii)* detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; *(iii)* esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della Società;
- c) è una *joint venture* in cui la Società è un partecipante;
- d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “*joint venture*” si rinvia al Regolamento Parti Correlate.

“Presidi Equivalenti”: indica i presidi indicati nell’Articolo 6 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

“Soci Non Correlati” indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalle controparti di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“Società Collegata” indica la “società collegata” come definita nel Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

“Società Controllata” indica la “società controllata” come definita nel Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

“TUF” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria), come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 3

Identificazione delle parti correlate

- 3.1. Ai fini della Procedura, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il “**Registro delle Parti Correlate**”), il cui aggiornamento avverrà, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, a cura della competente funzione aziendale.

Articolo 4

Comitato Parti Correlate

- 4.1 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate è composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica che non siano correlati con la specifica Operazione con Parti Correlate, fermo restando che – ogni qualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza dell’Amministratore Indipendente e del Presidente del Collegio Sindacale.
- 4.2 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a una specifica Operazione con Parte Correlata. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’indicazione sintetica dell’Operazione con Parte Correlata da trattare.
- 4.3 I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l’applicazione dei Presidi Equivalenti di cui all’Articolo 5.
- 4.4 Le riunioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza/audio conferenza o per procedura di consultazione scritta. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza dei membri del Comitato (e all’unanimità ove il Comitato sia composto da due soli membri).

Articolo 5.

Operazioni di minore rilevanza

- 5.1 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, ricevute con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito alle caratteristiche dell’Operazione di Minore Rilevanza che CY4 intende compiere, esprime un motivato parere non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché

sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sottoposta al Comitato sia definita a Condizioni di Mercato o Standard le informazioni trasmesse allo stesso devono contenere oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

- 5.2 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, qualora lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del proprio parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti – che saranno in ogni caso negoziati unitamente all'Organo Delegato – saranno sostenuti dalla Società fino a un importo massimo, per singola Operazione, non superiore al 10% (dieci per cento) del controvalore dell'Operazione.
- 5.3 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza (i) dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, (ii) del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
- 5.4 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale decisione.
- 5.5 L'Organo Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni. Tale informativa periodica deve dare evidenza quantomeno: (i) della controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere; (ii) della descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione; e (iii) delle motivazioni di ciascuna Operazione e degli interessi ad essa collegati nonché degli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 5.6 Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative alle Operazioni con Parti Correlate nelle quali l'Organo Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di astensione *ex art. 2391* del codice civile.
- 5.7 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dall'art. 10 del Regolamento Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. La disciplina di cui all'Articolo 5 troverà pertanto integrale

applicazione anche con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'Articolo 8.

- 5.8 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere autorizzate da quest'ultima, qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, tale operazione non potrà essere perfezionata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate, a condizione tuttavia che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 6

Presidi equivalenti

- 6.1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata rispetto ad una determinata operazione, la relativa decisione è deliberata a maggioranza dei membri non correlati del Comitato.
- 6.2. Nel caso non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere di cui al precedente Paragrafo 5.1 è rilasciato dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in conformità alle previsioni del Regolamento Parti Correlate.

Articolo 7

Approvazione delibere-quadro

- 7.1. Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate di una pluralità di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2. Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 7.3. Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'Articolo 5 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.

- 7.4. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo dell'Articolo 8.
- 7.5. L'Organo Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

Articolo 8.

Informativa in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 8.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere dalla Società o da Società Controllate, la Società predispone un documento informativo in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").
- 8.2. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società entro i 7 giorni successivi alla data dell'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale ad una Parte Correlata, dal momento in cui il contatto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Nel rispetto del medesimo termine la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti nominati. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può limitarsi, motivando tale scelta, a rendere pubblici esclusivamente gli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.
- 8.3. Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove cumulativamente considerate superino le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, CY4 dovrà predisporre un Documento Informativo.
- 8.4. Il Documento Informativo di cui al precedente Paragrafo 8.3 dovrà essere messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate al precedente Paragrafo 8.2, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. e dovrà

contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

- 8.5. Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Articolo 8 e dalle citate disposizioni del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate ai sensi del precedente Paragrafo 8.2, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Articolo 9

Informativa periodica

- 9.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate costituisca un'informazione *price sensitive* ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la comunicazione al mercato della stessa specifica (i) che la controparte dell'Operazione è una parte correlata e la natura della correlazione; (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione; (iii) se l'Operazione è classificabile come un'Operazione di Maggiore Rilevanza e, ove applicabile, l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo; (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e se questa rientra nei casi di esclusione di cui all'Articolo 11 e (v) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

Articolo 10

Operazioni compiute per il tramite di società controllate

- 10.1. Le disposizioni di cui all'Articolo 5 e all'Articolo 8 trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.
- 10.2. Prima di effettuare una operazione la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri fra le Parti Correlate e se le Operazione non sia di Importo Esiguo ovvero esente ai sensi della Procedura. La Società Controllata informa quindi tempestivamente l'Organo Delegato della controllante, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.
- 10.3. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della Società Controllata di esaminare e approvare l'Operazione.
- 10.4. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede ad informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.

- 10.5. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata: *(i)* fornisce tempestivamente alla Società le informazioni necessarie al fine di adempiere gli obblighi di informativa richiesti dalle disposizioni di legge applicabili; e *(ii)* predispone una specifica informativa per la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 11

Esclusioni

- 11.1. La Procedura non si applica:
- a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo – ove nominato – (ex art. 2389, comma 1, del codice civile) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex art. 2389, comma 3, del codice civile;
 - b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ed alle relative operazioni esecutive;
 - d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lettera a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), delle Disposizioni in tema di Parti Correlate;
 - e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Qualora le Operazioni Ordinarie superino i limiti dimensionali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, fermi gli obblighi di cui al precedente Articolo 8, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista all'Articolo 11;
 - f) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 del codice civile);
 - g) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - h) alle Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate,

subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento Parti Correlate;

Articolo 12

Vigilanza sulla procedura

- 12.1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dal Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile.

Articolo 13

Modifiche

- 13.1. Le modifiche alla Procedura sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Qualora nel Consiglio di Amministrazione figurino solo un Amministratore Indipendente, le delibere sono approvate previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente in carica e del Presidente del Collegio Sindacale. Qualora nel Consiglio di Amministrazione non figurino alcun Amministratore Indipendente, troveranno applicazione i Presidi Equivalenti.